



**Tribunale Ordinario di Como**  
**Prima Sezione Civile - Fallimentare**

**R.g. OCC 45/2017**

Il G.D. Dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di liquidazione dei beni depositata in data 26.07.2019 da Meehan Regina Goretti, consistente nella liquidazione del patrimonio del debitore, rappresentato essenzialmente in disponibilità di denaro derivanti dalla attività lavorativa svolta dal debitore e dalla vendita dell'unico immobile di proprietà (al 50%) sito in Inverigo (CO);

letta la relazione della O.C.C. Dott. Amati;

osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, nonché dell'inventario e della relazione particolareggiata del professionista incaricato di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012;

rilevato che, sulla scorta della relazione dell'O.C.C., la documentazione prodotta consente di ricostruire sufficientemente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, *ex art. 14-ter*, co. 5, l. 3/2012;

ritenuto che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, essendo le considerazioni svolte dall'O.C.C. attinente alla valutazione di meritevolezza;

rilevato che la proposta è conforme al disposto di cui all'art. 14-ter l. 3/2012;



osservato che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al “provvedimento di omologazione” contenuto nell’art. 14-*quinqies*, co. 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14-*nonies*, co. 5, l. cit. (Trib. Terni 17.12.2013); letto l’art. 14-*quinqies* della citata legge;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il Dott. Claudio Amati (già gestore della crisi);

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei pubblici Registri relativamente agli immobili;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non potranno essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dà atto che, ai sensi dell’art. 14-*ter*, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro 1.600,00 al mese, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all’art. 14-*ter*, c.6, lett. b) l. 3/2012 (tenuto conto non solo delle necessità personali ma degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli non economicamente autosufficienti; c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Como, 08/08/2019

Il G.D.

(dott. Alessandro Petronzi)

